



Università degli Studi della Basilicata
Dipartimento di Scienze Umane

**Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in
Storia e Civiltà europee
(classe LM-84)**

coorte 2018/2019

(EMANATO CON D.R. N. 239 DEL 13.07.2018)

ART. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il Corso di Laurea Magistrale in Storia e Civiltà europee attivato nell'ambito della Classe LM-84 (Scienze Storiche) ai sensi del D.M. 270/04 presso il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi della Basilicata.
2. Detto Regolamento, come previsto dal D.M. 270/04, specifica gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea Magistrale in Storia e Civiltà europee, in particolare: gli obiettivi formativi specifici, l'elenco degli insegnamenti (con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari) e delle altre attività formative, i crediti e le eventuali propedeuticità di insegnamenti e altre attività formative, la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle verifiche del profitto, le modalità di accesso e i requisiti di ammissione, le disposizioni sulla frequenza.
3. Per quanto concerne ogni altro aspetto di carattere organizzativo, il Corso di Laurea Magistrale in Storia e Civiltà europee si attiene a quanto disciplinato dal Regolamento Didattico di Ateneo.

ART. 2

Organi didattici di riferimento

1. L'organizzazione e la gestione del Corso di Laurea Magistrale è affidata al Consiglio del Corso di Studi.

ART. 3

Modalità di consultazione delle parti sociali

1. È istituito presso il Dipartimento di Scienze Umane un Comitato di consultazione delle parti sociali per la consultazione delle organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.M. 270/04.
2. Il Comitato, specifico per il Corso di Studio, è così composto:
 - il Direttore del Dipartimento di Scienze Umane;
 - i Coordinatori dei Corsi di Studio;

- un rappresentante degli studenti, nominato dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento;
- un rappresentante dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata;
- un rappresentante dell'ANCI;
- un rappresentante della Biblioteca Nazionale di Potenza;
- un rappresentante delle Biblioteche provinciali di Potenza e Matera;
- un rappresentante di Confindustria Basilicata;
- un rappresentante della Deputazione Lucana di Storia Patria;
- un rappresentante degli editori locali;
- un rappresentante delle fondazioni culturali e dei parchi letterari;
- un rappresentante dell'industria creativa lucana;
- un rappresentante degli istituti stranieri di cultura in Italia;
- un rappresentante della Lucana Film Commission;
- un rappresentante del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale;
- un rappresentante dell'Ordine Regionale dei Giornalisti della Basilicata;
- un rappresentante del Polo Museale della Basilicata;
- un rappresentante della Regione Basilicata – Ufficio Sistemi Culturali e Turistici- Cooperazione Internazionale;
- un rappresentante del Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Basilicata;
- un rappresentante della Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio della Basilicata;
- un rappresentante della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia e della Basilicata;
- un referente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata;
- un rappresentante dell'Unioncamere Basilicata;
- un rappresentante dell'Università degli Studi di Salerno.

3. Il Comitato di consultazione delle parti sociali è convocato, nella sua composizione completa ovvero in sottocommissioni, dal Direttore del Dipartimento almeno in vista della elaborazione delle proposte degli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio o delle modifiche degli stessi.

ART. 4

Obiettivi formativi specifici

1. Il Corso di Laurea Magistrale in Storia e Civiltà europee si pone come obiettivo primario l'approfondimento a livello specialistico, nei limiti previsti dalla normativa e dai regolamenti ministeriali vigenti in materia di numero di esami e di tipologia dei Settori Scientifico Disciplinari, dei più rilevanti temi metodologici, storiografici e didattici riguardanti lo studio della storia italiana ed europea, dall'antichità all'età contemporanea, e lo studio di temi e fenomeni di particolare interesse nel campo delle Scienze umane e sociali.

In questa ottica si prevede, in primo luogo, di attivare, nell'ambito di "Storia generale ed europea", una serie di insegnamenti afferenti ai Settori Scientifico Disciplinari delle storie antiche, medievale, moderna e contemporanea (L-ANT/02 e L-ANT/03, M-STO/01, M-STO/02 ed M-STO/04), che rappresentino il naturale approfondimento dei corrispondenti insegnamenti che gli studenti hanno già affrontato nel percorso di I livello.

Nell'ambito delle "Discipline storiche, sociali e del territorio" si prevede che ciascuno studente possa approfondire specifiche discipline quali, a titolo di esempio, Sociologia, Storia delle Istituzioni politiche, Storia del Cristianesimo o Archeologia classica.

Infine, nell'ambito delle "Fonti, metodologie, tecniche e strumenti della ricerca storica", si prevede che lo studente abbia la possibilità di scegliere, a seconda dell'arco cronologico che intende

privilegiare, tra insegnamenti quali Archivistica, Paleografia e Metodologia della ricerca archeologica.

Inoltre, la previsione di un congruo numero di crediti per attività affini e a scelta libera, consentirà agli studenti o di approfondire un percorso più specificamente storico, o di raggiungere, ad integrazione di quanto già acquisito nel percorso di I livello, il numero di cfu necessari negli ambiti della geografia, della filosofia, del diritto, della letteratura italiana o delle letterature antiche, utili ai fini dell'accesso alle classi di concorso per l'insegnamento.

Tra le attività affini è stato previsto l'inserimento anche di insegnamenti già presenti tra le attività caratterizzanti nell'Ambito disciplinare di "Storia generale ed europea": il medesimo esame può essere sostenuto una sola volta.

Un laboratorio di lingua, cui vengono attribuiti 6 cfu, consente di migliorare la conoscenza della lingua inglese.

Ad attività di stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, sono attribuiti 3 cfu.

Alla prova finale vengono attribuiti, infine, 15 cfu.

ART. 5

Sbocchi professionali

1. Il laureato in Storia e Civiltà europee potrà esercitare funzioni di elevata responsabilità, in attività connesse ai servizi e alle iniziative culturali in istituzioni specifiche come archivi di stato, biblioteche, sovrintendenze, centri culturali, fondazioni; in centri studi e di ricerca, pubblici e privati; in istituzioni governative e locali nei settori dei servizi culturali e del recupero di attività, tradizioni e identità locali; nell'editoria specifica ed in quella connessa alla diffusione dell'informazione e della cultura storica.

La Laurea Magistrale in Storia e civiltà europee permette di soddisfare i requisiti per l'accesso all'insegnamento nella scuola, una volta completato il processo di abilitazione all'insegnamento e superati i concorsi previsti dalla normativa vigente.

Tale obiettivo può essere conseguito sia mediante la scelta da parte degli studenti di insegnamenti esplicitamente previsti dall'intero percorso di studi, sia mediante una opportuna individuazione da parte degli studenti degli insegnamenti a scelta libera.

ART. 6

Modalità di accesso

1. Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Storia e Civiltà europee, lo studente dovrà essere in possesso, conformemente alla normativa vigente, della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.

Lo studente dovrà altresì essere in possesso di almeno 42 crediti formativi universitari tra i seguenti Settori Scientifico-Disciplinari:

L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/05, L-FIL-LET/08, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/13, L-FIL-LET/14, L-ANT/02, L-ANT/03, L-LIN/01, M-GGR/01, M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04, M-STO/07, M-FIL/03, M-FIL/05, M-FIL/06, SPS/02 e SPS/03,

di cui almeno 18 cfu nei Settori Scientifico-Disciplinari: L-ANT/02, L-ANT/03, M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04, M-STO/07, SPS/02 e SPS/03.

Lo studente dovrà inoltre possedere una buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata, corrispondente al livello B1 fissato dalla classificazione CEFR (Common European Framework of Reference for Languages).

2. La verifica della preparazione iniziale degli studenti avviene mediante lo svolgimento di un colloquio. Informazioni specifiche sulle tematiche oggetto del colloquio vengono comunicate annualmente con le modalità di diffusione delle informazioni utilizzate normalmente dal Dipartimento.

Inoltre, gli studenti devono sostenere una prova di verifica della conoscenza della lingua inglese pari al livello B1 (con riferimento alla classificazione CEFR - Common European Framework of Reference for Languages) ad eccezione

- degli studenti che siano già in possesso di una certificazione internazionale di livello pari o superiore al B1;

- degli studenti provenienti dai Corsi di Laurea in Lettere o Scienze della Comunicazione dell'Università degli Studi della Basilicata che abbiano sostenuto la prova finale di conoscenza della lingua, prevista al termine del percorso di laurea di I livello, in lingua inglese.

Nel caso emergano lacune nella preparazione in ingresso, saranno indicate al singolo studente modalità di integrazione della propria preparazione.

3. La data del colloquio e del test viene comunicata annualmente nel Manifesto degli Studi.

ART. 7

Articolazione in curricula

1. Il Corso di Laurea Magistrale in Storia e Civiltà europee non prevede l'articolazione in curricula.
2. Non è prevista la possibilità di seguire un piano di studi individuale, salvo il caso disciplinato all'art. 8, comma 6 del presente Regolamento.

ART. 8

Insegnamenti e altre attività formative

1. Nella tabella che segue sono riportati gli insegnamenti previsti dal Corso di Laurea Magistrale in Storia e Civiltà europee, suddivisi nei due anni di corso. Sono inoltre indicate: la tipologia di attività formativa (caratterizzante, affine o integrativa, altre), l'ambito disciplinare di riferimento, il settore scientifico disciplinare (SSD), i Crediti Formativi Universitari (cfu) e il numero di ore di didattica previsti per ciascun insegnamento.

	insegnamento	TAF	ambito disciplinare	SSD	ore	cfu
I anno						
◦	<i>Due insegnamenti a scelta tra</i>	caratt.	St. generale ed europea			24
	<i>Storia greca</i>			L-ANT/02	60	(12)
	<i>Storia romana</i>			L-ANT/03	60	(12)
	<i>Storia medievale</i>			M-STO/01	60	(12)
	<i>Storia moderna</i>			M-STO/02	60	(12)
	<i>Storia contemporanea</i>			M-STO/04	60	(12)
◦	<i>Due insegnamenti a scelta tra</i>	caratt.	Disc. storiche, sociali e del territorio			12
	<i>Archeologia e storia dell'arte greca e romana</i>			L-ANT/07	30	(6)
	<i>Storia delle istituzioni contemporanee</i>			SPS/03	30	(6)
	<i>Storia della Chiesa in età medievale</i>			M-STO/07	30	(6)
◦	<i>Un insegnamento a scelta tra</i>	caratt.	Fonti, metodologie e tecniche		30	6
	<i>Archivistica</i>			M-STO/08		(6)
	<i>Paleografia</i>			M-STO/09		(6)
◦	<i>Esegesi delle fonti narrative</i>	affine		L-FIL-LET/08	30	6
◦	<i>Un insegnamento a scelta tra</i>	affine	---			6
	<i>Civiltà, lingua e letteratura latina</i>			L-FIL-LET/04	30	(6)
	<i>Filologia romanza</i>			L-FIL-LET/09	30	(6)
	<i>Glottologia</i>			L-LIN/01	30	(6)
	<i>Letteratura italiana contemporanea e critica testuale</i>			L-FIL-LET/11	30	(6)
	<i>Storia del Mediterraneo medievale</i>			M-STO/01	30	(6)
	<i>Didattica della Storia</i>			M-STO/02	30	(6)
	<i>Storia della Basilicata e dell'Italia meridionale in età romana e tardo antica</i>			L-ANT/03	30	(6)
	<i>Teoria e storia del linguaggio cinematografico</i>			L-ART/06	30	(6)
◦	<i>Laboratorio di lingua inglese</i>	altre	---	---	120	6
					tot	60
II anno						
◦	<i>Due o tre insegnamenti a scelta tra (*)</i>	caratt.	St. generale ed europea			18
	<i>Storia del Mediterraneo medievale</i>			M-STO/01	30	(6)
	<i>Storia dell'Europa in Età moderna</i>			M-STO/02	30	(6)
	<i>Storia della Basilicata e dell'Italia</i>			L-ANT/03	30	(6)

	<i>meridionale in età romana e tardo antica</i>					
	<i>Storia contemporanea</i>			M-STO/04	60	(12)
	<i>Storia greca</i>			L-ANT/02	60	(12)
	<i>Storia medievale</i>			M-STO/01	60	(12)
	<i>Storia moderna</i>			M-STO/02	60	(12)
	<i>Storia romana</i>			L-ANT/03	60	(12)
°	<i>Un insegnamento a scelta tra</i>	affine	---		60	12
	<i>Lingua e letteratura latina</i>			L-FIL-LET/04	60	
	<i>Letteratura medievale e umanistica</i>			L-FIL-LET/08	60	
	<i>Letteratura italiana e analisi del testo</i>			L-FIL-LET/10	60	
	<i>Filosofia teoretica</i>			M-FIL/01	60	
	<i>Storia della filosofia</i>			M-FIL/06	60	
°	<i>Uno o due insegnamenti a scelta libera</i>	scelta	---		60	12
°	<i>Attività di tirocinio</i>	stage	---	---	50	2
°	<i>Attività connesse con i Percorsi di eccellenza</i>	stage	---	---	25	1
°	<i>Prova finale</i>		---	---	---	15
					tot.	60

(*) *Gli insegnamenti di storia scelti al II anno devono essere diversi da quelli scelti al I anno di corso*

2. Lo studente potrà selezionare come insegnamenti a scelta libera uno o più insegnamenti attivati per i Corsi di Studio di I e II livello presso il Dipartimento di Scienze Umane o presso altro Dipartimento/Scuola dell'Ateneo, con le modalità e secondo le scadenze fissate annualmente nel Manifesto degli Studi.

3. Ai fini del completamento dei crediti formativi previsti come scelta libera, lo studente, se ammesso ai programmi di mobilità internazionale, può usufruire anche di insegnamenti frequentati presso università straniere.

4. Lo studente può conseguire fino ad un massimo di 24 cfu aggiuntivi rispetto ai 300 cfu complessivamente previsti per il percorso di studi comprensivo di Laurea e Laurea Magistrale. Lo studente può inserire come cfu aggiuntivi: insegnamenti attivati presso il Dipartimento di Scienze Umane o presso altro Dipartimento/Scuola dell'Ateneo; attività di laboratorio; attività di tirocinio. I cfu così maturati, nonché la eventuale votazione conseguita non concorrono al totale dei cfu necessari per il conseguimento del titolo di studio né per la votazione finale, ma il loro conseguimento viene attestato nel Supplemento al Diploma. Al fine del conseguimento di tali cfu aggiuntivi, lo studente può avvalersi, laddove compatibile, dell'offerta formativa erogata dal Dipartimento oppure, in alternativa, concordare con il docente di riferimento dell'attività formativa prescelta un programma di studio o un'applicazione teorico-pratica da preparare per lo svolgimento della relativa prova di profitto.

5. Le attività connesse con i Percorsi di eccellenza, previste al II anno, devono essere deliberate e autorizzate dal Consiglio del Corso di Studi. La partecipazione dello studente a tali Percorsi, finalizzati all'acquisizione di altre conoscenze utili all'inserimento nel mondo dell'insegnamento o

della ricerca, deve essere documentata con certificati di frequenza e una breve relazione riassuntiva del contenuto dei convegni o seminari ai quali lo studente ha partecipato, ovvero con il testo scritto di una o più relazioni elaborate autonomamente dallo studente e dallo stesso tenute in occasione di seminari organizzati dai docenti titolari di singoli insegnamenti attivati dal Corso di Studi o organizzati dal Consiglio del Corso di Studi.

6. Gli insegnamenti e le altre attività formative previste dal piano di studi saranno articolate in uno specifico piano di studi per gli studenti che richiedano l'iscrizione in regime di tempo parziale, come previsto dal Regolamento Studenti di Ateneo.

ART. 9

Modalità di svolgimento della didattica

1. Le attività didattiche previste nell'ambito del Corso di Magistrale in Storia e Civiltà europee si articolano in lezioni frontali, esercitazioni e laboratori.

ART. 10

Tirocini

1. Per tirocinio si intende la partecipazione regolamentata dello studente all'attività di una struttura ospitante (azienda privata ovvero ente pubblico ovvero struttura interna all'Ateneo) attinente ad una delle discipline curriculari e opportunamente attestata per un totale di 2 cfu, pari a 50 ore.

2. L'attività di tirocinio può essere svolta dallo studente presso una struttura interna all'Ateneo, o un'azienda privata o un ente pubblico scelti tra quelli con i quali l'Università degli Studi della Basilicata ha stipulato apposita convenzione o accordo, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. L'attività di tirocinio non costituisce in alcun caso rapporto di lavoro retribuito, né può essere comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale.

3. L'attività di tirocinio è collocata al II anno di corso. Lo studente non può presentare richiesta per lo svolgimento del tirocinio prima di aver conseguito 42 cfu.

4. Ai fini della individuazione degli obiettivi formativi specifici dell'attività di tirocinio e del suo accreditamento, lo studente deve individuare un tutor universitario, scelto tra i docenti titolari di uno degli insegnamenti attivati per il Corso di Laurea Magistrale e proporre un'attività che sia attinente al percorso formativo. Saranno, per questo, presi in particolare considerazione i tirocini svolti presso le biblioteche pubbliche o private, le case editrici, le associazioni culturali, i centri di comunicazione e di informazione (televisioni, radio, giornali), gli enti che promuovono i rapporti tra le diverse culture e curano i riconoscimenti dei diritti di cittadinanza, le amministrazioni statali, regionali o locali, in particolare per quanto riguarda le attività nel settore delle risorse umane.

5. La frequenza dell'attività di tirocinio è obbligatoria. Eventuali deroghe all'obbligo di frequenza possono essere autorizzate dal Consiglio di Corso di Studi sulla base di richiesta adeguatamente motivata da parte dello studente.

6. Il docente individuato come tutor universitario ha cura di verbalizzare l'accREDITamento dell'attività di tirocinio, previa verifica dello svolgimento delle ore previste, come attestato dal registro dell'attività di tirocinio, e previo accertamento del raggiungimento degli obiettivi formativi

stabiliti, anche mediante un colloquio da svolgersi nelle sessioni d'esame previste dal Calendario delle Attività Didattiche.

7. Ai fini dell'acquisizione dei cfu attribuiti all'attività di tirocinio, lo studente può chiedere il riconoscimento della eventuale attività lavorativa svolta, o di un'attività pratica assimilabile. Lo studente deve presentare a tal fine apposita istanza presso la Segreteria Studenti, allegando specifica documentazione in cui si attesti, in particolare, la tipologia di attività svolta e la sua durata. L'eventuale riconoscimento dell'attività svolta è deliberato dal Consiglio di Corso di Studi.

8. Per tutto quanto non specificato nel presente articolo, si rinvia al regolamento Didattico di Ateneo e al Regolamento di Ateneo per lo Svolgimento dei Tirocini.

ART. 11

Obblighi di frequenza

1. Le attività didattiche in aula non prevedono obblighi di frequenza.

2. Le attività di laboratorio prevedono l'obbligo di frequenza nella misura del 75% rispetto al carico orario complessivo relativo a ciascuna attività laboratoriale. La presenza sarà attestata con la sottoscrizione di apposito registro da parte dello studente. Gli studenti che non sono in grado di ottemperare all'obbligo di frequenza per i seguenti motivi:

ragioni di salute debitamente attestate,

ragioni lavorative debitamente attestate,

partecipazione a programmi universitari di mobilità internazionale,

partecipazione al servizio civile nazionale,

devono richiedere al Direttore del Dipartimento, preferibilmente prima dell'inizio dell'attività di laboratorio e comunque non oltre la fine del semestre in cui è collocata l'attività di laboratorio, l'esonero dalla frequenza e l'assegnazione da parte del docente di un lavoro equivalente da svolgersi individualmente. In alternativa, lo studente potrà iscriversi all'anno accademico successivo per frequentare l'attività di laboratorio.

3. L'attività di tirocinio prevede l'obbligo di frequenza, che viene attestata da apposito registro dell'attività di tirocinio.

ART. 12

Modalità di svolgimento delle prove di valutazione del profitto e acquisizione dei crediti formativi universitari

1. Le verifiche di valutazione del profitto al termine delle attività didattiche possono prevedere forme articolate di accertamento, eventualmente composte da prove successive, anche scritte e/o pratiche, da concludersi comunque con un controllo finale.

Nel caso in cui l'esame preveda una prova scritta preliminare alla prova orale, la prova scritta concorre alla valutazione dell'esame nel suo complesso e non prevede una verbalizzazione autonoma. Lo studente è tenuto a sostenere la prova orale entro un anno solare dalla data dell'appello in cui ha sostenuto la prova scritta.

2. A seguito del superamento delle prove di verifica del profitto relative alle lezioni frontali allo studente è attribuita una votazione espressa in trentesimi e il numero di cfu corrispondenti previsti dall'elenco delle attività formative. A seguito del superamento delle prove di verifica del profitto relative ai laboratori e all'attività di tirocinio allo studente è attribuito un giudizio di accreditamento e il numero di cfu corrispondenti previsti dall'elenco delle attività formative.

3. Il docente può decidere di istituire all'interno delle ore assegnate al proprio modulo di insegnamento o di laboratorio una prova di verifica intermedia. Le particolari modalità fissate per ogni singola attività didattica sono rese note nelle forme di pubblicità adottate dal Dipartimento.

4. I crediti acquisiti nell'ambito del Corso di Studi restano comunque validi fino al completamento del percorso di studi da parte dello studente.

ART. 13

Modalità di assegnazione e di svolgimento della prova finale

1. La prova finale del Corso di Laurea Magistrale in Storia e Civiltà europee prevede la discussione di un elaborato scritto, di estensione non inferiore alle 100 cartelle, che attesti la maturità scientifica del candidato. La scelta della disciplina in cui svolgere la prova finale deve ricadere su uno degli insegnamenti previsti dal piano di studi, compresi gli insegnamenti a scelta libera, purché presenti dall'offerta formativa del Dipartimento, ad eccezione delle attività di laboratorio.

2. A partire dal momento della sua iscrizione al secondo anno del Corso di Studio, lo studente può depositare presso gli uffici del Dipartimento di Scienze Umane il titolo dell'elaborato, controfirmato dal docente che assume la funzione di relatore. Il titolo dell'elaborato deve in ogni caso essere consegnato non oltre le seguenti scadenze:

31 marzo per la sessione di laurea estiva,

31 luglio per la sessione di laurea autunnale,

31 dicembre per la sessione di laurea straordinaria.

3. Lo studente può scegliere come docente relatore un docente strutturato presso l'Ateneo, afferente allo stesso Settore Scientifico Disciplinare (SSD) dell'insegnamento oggetto della prova finale, o che negli anni frequentati dallo studente abbia insegnato una materia dello specifico Settore Scientifico Disciplinare (SSD). Nel caso in cui non vi sia alcun docente strutturato afferente al Settore Scientifico Disciplinare (SSD) dell'insegnamento, o che negli anni frequentati dallo studente abbia insegnato una materia dello specifico Settore Scientifico Disciplinare (SSD), l'elaborato può essere svolto sotto la guida del docente titolare dell'insegnamento, nell'anno accademico di riferimento, anche se docente a contratto temporaneo.

4. L'elaborato scritto, controfirmato dal docente che assume la funzione di relatore, va depositato presso gli uffici della Segreteria Studenti entro il termine dalla stessa fissato. Lo studente provvede a consegnare direttamente copia dell'elaborato al docente che assume la funzione di relatore e al docente che assume la funzione di correlatore.

5. La discussione dell'elaborato si svolge davanti a una commissione nominata dal Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e composta da almeno sette membri, di cui almeno 4 devono essere professori o ricercatori strutturati presso l'Ateneo. La presidenza della commissione è

affidata al professore di ruolo designato con l'atto di nomina, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal docente di ruolo con maggiore anzianità membro della commissione.

6. Per ogni laureando, il docente controfirmante l'elaborato assume il ruolo di primo relatore, con il compito di riferire sul lavoro svolto dal candidato. Il Direttore del Dipartimento nomina, anche su indicazione del primo relatore, un ulteriore relatore.

7. La votazione della prova finale è espressa in cento decimi. La prova finale si intende superata se lo studente consegue la votazione minima di 66/110.

Per la votazione finale si tiene conto, oltre che della qualità dell'elaborato, dell'intero curriculum del laureando. Qualora il voto finale sia 110, la commissione può concedere la lode. La concessione della lode richiede l'unanimità dei membri della commissione.

Agli studenti che abbiano svolto, nell'ambito della propria carriera universitaria, un periodo di studio all'estero, sostenendo esami di profitto, viene assegnato un punteggio aggiuntivo ai fini della determinazione del voto di laurea, secondo le modalità fissate dal Consiglio di Dipartimento.

8. Al termine della discussione e del colloquio, il Presidente, chiamato davanti alla commissione il candidato, comunica l'esito dell'esame e procede alla proclamazione del titolo conseguito.

9. La prova finale del Corso di Studi si svolge in una delle sessioni stabilite nel Calendario delle Attività Didattiche.

ART. 14

Riconoscimento crediti formativi universitari

1. In caso di passaggio da un Corso di Studi della stessa o di altro Dipartimento/Scuola dell'Ateneo o di trasferimento da un Corso di Studi di altro ateneo, allo studente è consentita l'iscrizione al II anno di corso purché abbia acquisito almeno 42 crediti formativi universitari, tra esami sostenuti e frequenze acquisite, validi ai fini del nuovo percorso di studi a cui chiede il passaggio o il trasferimento. Dei 42 cfu acquisiti almeno 36 cfu devono corrispondere ad esami effettivamente sostenuti.

2. È possibile riconoscere agli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale fino ad un massimo di 6 cfu per abilità linguistiche, certificate ai sensi della normativa vigente in materia. Verranno considerate valide unicamente le certificazioni linguistiche rilasciate da non più di due anni da uno degli Enti certificatori accreditati dal MIUR (cfr. <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico/enti-certificatori-lingue-straniere>) o da un Centro Linguistico Universitario, di livello almeno pari al livello B2 del CEFR

ART. 15

Approvazione del Regolamento

1. 1. Il Presente Regolamento è approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e dal Senato Accademico dell'Università degli Studi della Basilicata, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta di entrambi gli organi, ed è emanato dal Rettore.

ART. 16

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2 (Articolazione in curricula), all'art. 8, comma 6 (Insegnamenti e altre attività formative) e all'art. 12, comma 4 (Modalità di svolgimento delle prove di verifica del profitto e acquisizione dei crediti formativi universitari) sono valide anche per gli studenti immatricolati negli anni accademici precedenti allo stesso Corso di Studi.